



STATUTO
E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

della

CONFEDERAZIONE NAZIONALE
DELLE MISERICORDIE D'ITALIA

CON REGOLAMENTO ELETTORALE
E DI ASSEMBLEA

STATUTO

*Approvato dall'Assemblea Nazionale
di Calenzano (FI) il 17 marzo 2012*

TITOLO I

PRINCIPI ISPIRATORI

Articolo 1 - Origini e ispirazione

1. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia riconosce la propria origine nell'Associazione fondata a Pistoia il 25 settembre 1899 e ne mantiene salde le motivazioni all'unità e alla rappresentanza dell'intero Movimento delle Misericordie d'Italia.
2. La Confederazione riunisce le Misericordie che operano nel volontariato dei servizi alla persona e altre associazioni con analoghe finalità le quali, per ragioni storiche o territoriali, pur aderendo ai principi di Misericordia abbiano una diversa denominazione.
3. La Confederazione garantisce il rispetto dei valori di appartenenza alla religione cattolica anche nella semplice operatività quotidiana, consapevole che la forza vitale delle Misericordie è rappresentata dalla centralità della carità cristiana e dall'essere gli Associati prima Confratelli in Cristo e poi aderenti alle singole realtà associative.

Articolo 2 - Comunità spirituale e operativa

1. Gli iscritti alle Misericordie e alle altre Associazioni che fanno parte della Confederazione costituiscono una comunità spirituale e operativa e pertanto ne può essere richiesta la mobilitazione caritativa da parte della Con-



federazione stessa attraverso le relative Associazioni di appartenenza.

Articolo 3 - Finalità

1. La Confederazione fonda istituzionalmente la propria attività sul rispetto e sulla condivisione di ogni situazione di bisogno e su un costante impegno di carità e di giustizia nella società civile come testimonianza diretta e concreta del messaggio cristiano.
2. La Confederazione s'impegna a contribuire all'analisi dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, e a promuovere, nei propri settori d'intervento, i diritti primari alla vita, alla dignità umana e alla salute, nonché a realizzare opera di formazione, di prevenzione, di educazione sociale e sanitaria e alla solidarietà, per la crescita civile, culturale e religiosa della società a misura d'uomo.
3. Per il raggiungimento degli scopi sopra indicati, la Confederazione:
 - a) riconosce l'autonomia degli Associati come soggetti liberamente partecipanti alla Confederazione stessa nella condivisione e nel rispetto dei principi ispiratori e ne tutela la libera organizzazione statutaria, regolamentare e finanziaria;
 - b) cura che sia conservato e ravvivato lo spirito di solidarietà umana degli Associati, anche in conformità alle tradizioni storiche di ciascuno di essi;
 - c) studia i problemi della carità, dell'assistenza pubblica e privata e dei servizi di soccorso formulando proposte agli enti pubblici per un sempre più efficace inserimento del volontariato nei suoi vari settori d'intervento;
 - d) provvede al coordinamento degli Associati, anche in *relazione* alle richieste delle Pubbliche Autorità;
 - e) tutela i diritti e gli interessi degli Associati nei rapporti con le Autorità civili ed ecclesiastiche;
 - f) vigila affinché le attività degli Associati siano conformi

- alle disposizioni del presente Statuto;
- g) promuove la costituzione di nuove Misericordie e l'adesione di altri Associati;
 - h) promuove ed effettua ricerche, studi, indagini e pubblicazioni, anche con propri periodici, secondo i fini e gli obiettivi istituzionali;
 - i) fornisce agli Associati servizi di segreteria e consulenza nei vari settori di attività anche mediante l'opera di consulenti esterni;
 - j) collabora con la Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia per il raggiungimento dei rispettivi scopi statutari e promuove la nascita di nuovi gruppi Fratres all'interno delle Misericordie d'intesa con la Consociazione nazionale;
 - k) promuove e aderisce a iniziative di volontariato internazionale intrattenendo a tal fine i rapporti con istituzioni di altri Stati, anche attraverso la partecipazione a organismi internazionali;
 - l) partecipa a enti e organismi, costituiti o da costituire, purché non svolgano attività in contrasto con i principi costitutivi della Confederazione;
 - m) promuove, organizza e coordina a livello nazionale i servizi di protezione civile, di emergenza medica e di altre attività di volontariato, in armonia con le direttive dei competenti Ministeri o di altre istituzioni e organismi pubblici;
 - n) stipula, ove richiesta, accordi, convenzioni e/o contratti in nome e/o per conto degli Associati o di alcuni di essi, per lo svolgimento di attività che gli stessi intendono esercitare singolarmente o in forma tra loro congiunta;
 - o) partecipa a gare pubbliche e gestisce servizi, ove richiesta da uno o più Associati nei soli casi in cui vi siano ragioni oggettive che impediscano agli Associati stessi di concorrere all'affidamento di servizi, avvalendosi nell'espletamento delle attività delle capacità



- tecniche degli stessi previe apposite intese
- p) svolge ogni altra attività ritenuta utile o necessaria purché compatibile con i principi costitutivi della Confederazione.

Articolo 4 - Rapporti con l'Autorità ecclesiastica

1. La Confederazione, in quanto associazione di laici cristiani e rilevante come tale nell'ordinamento canonico, mantiene rapporti con le Autorità ecclesiastiche competenti anche attraverso il suo Correttore.

TITOLO II

NORME GENERALI

Articolo 5 - Composizione

1. L'Associazione denominata Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia si compone di:
- a) tutte le Misericordie già aderenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, siano esse persone giuridiche pubbliche o private ovvero associazioni non riconosciute;
 - b) la Consociazione nazionale donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia, con le indicazioni particolari previste ai successivi art. 13 comma1 ed art. 15 lettera a).
2. Possono entrare a fare parte della Confederazione, previo accoglimento della domanda di ammissione:
- a) le Misericordie di nuova costituzione, a condizione che:
 - svolgano attività di volontariato nei servizi alla persona ispirandosi ai principi della dottrina e della carità cristiana;
 - presentino la nomina del Correttore da parte dell'Ordinario Diocesano competente per territorio;
 - b) gli enti senza scopo di lucro che svolgano attività caritativa, assistenziale o di soccorso purché abbiano ispirazione

cristiana e l'adempimento di una o più opere di misericordia tra le finalità statutarie.

3. Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio nazionale previa istruttoria, sentiti gli Associati del territorio e il Consiglio dei Saggi in ordine alla conformità della struttura e della condotta dell'aspirante associato rispetto ai principi e alle norme di cui al presente Statuto.
4. La Confederazione non risponde delle obbligazioni assunte dagli Associati.

Articolo 6 - Sede

1. La Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ha sede in Firenze, città madre delle Misericordie, dove nel 1244 ebbe origine la Misericordia di Firenze.

Articolo 7 - Stemma e denominazione

1. Lo stemma della Confederazione è costituito da un ovale d'azzurro, fra due rami di quercia legati a fiocco da un nastro tricolore italiano, recante una croce latina di colore rosso fra le due lettere gotiche onciate "F" e "M" di colore giallo.
2. La Confederazione adotta un Marchio di azione costituito da un triangolo giallo bordato di azzurro, con tre bande di colore verde bianco e rosso al lato destro, recante una croce latina di colore rosso fra le due lettere gotiche onciate "F" e "M" di colore azzurro.
3. Gli Associati, ad eccezione della Consociazione nazionale donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia, affiancano il Marchio di azione della Confederazione allo stemma proprio redatto secondo le linee guida dettate dalla Confederazione.
4. Lo stemma, il Marchio di azione, gli eventuali altri marchi registrati dalla Confederazione e la denominazione "Misericordia" o "Misericordie" sono adottati solo previa autorizzazione della Confederazione che provvede al loro deposito a norma di legge.

Articolo 8 - Natura e durata

1. La Confederazione è persona giuridica privata a norma degli



articoli 12 e seguenti del Codice civile e del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 ed è organizzazione di volontariato ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia. È stata riconosciuta Ente Morale con Decreto Ministeriale del 12 ottobre 1992.

2. La Confederazione è associazione privata di fedeli a norma dell'ordinamento canonico.
3. La Confederazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro e ha strutture e organizzazione democratiche. Si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti al Movimento delle Misericordie.
4. Le cariche associative sono elettive e gratuite.
5. È vietata la distribuzione agli Associati, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, essendovi l'obbligo di impiegare gli stessi per la realizzazione delle finalità della Confederazione.

Articolo 9 - Articolazione

1. La Confederazione si articola sui livelli nazionale e regionale. Tali livelli hanno autonomia giuridica e sono caratterizzati da organizzazione, gestione patrimoniale e finanziaria autonome, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.
2. Le Associazioni aderenti alla Confederazione possono altresì costituire, per aree territoriali omogenee, comitati zionali dotati anch'essi di autonomia giuridica e organizzazione, gestione patrimoniale e finanziaria propria, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.

Articolo 10 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Confederazione è composto dalla dotazione mobiliare e immobiliare risultante dagli inventari. Tale dotazione potrà incrementarsi mediante lasciti ed erogazioni dirette a tale finalità di soggetti pubblici e privati nonché dall'accantonamento a patrimonio di eventuali avanzi di gestione.

Articolo 11 - Entrate

1. Le entrate della Confederazione sono costituite da:
 - a) quote associative annuali, determinate ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, lettera j) del presente Statuto;
 - b) rendite patrimoniali;
 - c) contributi volontari di soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
 - d) sovvenzioni dello Stato, degli Enti locali o di istituzioni pubbliche;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;
 - f) altre entrate.

Articolo 12 - Esercizio sociale e bilanci

1. L'esercizio sociale ha inizio con il primo giorno di gennaio e finisce con l'ultimo giorno di dicembre di ogni anno.
2. Entro il trenta aprile di ogni anno deve essere approvato dall'Assemblea degli Associati il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso.
3. Il bilancio deve restare depositato nella sede della Confederazione, unitamente alle relazioni allegate, durante i quindici giorni che precedono la data dell'adunanza assembleare convocata per l'approvazione affinché gli Associati possano prenderne visione.

Articolo 13 - Quota associativa - Indirizzi

1. Tutti gli Associati, ad eccezione della Consociazione nazionale donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia, sono tenuti a sostenere la Confederazione attraverso la quota associativa per il ruolo di rappresentanza, promozione e indirizzo che la Confederazione svolge e per i servizi generali di informazione, aggiornamento, formazione istituzionale e intervento che assicura agli Associati stessi.
2. La quota associativa viene determinata annualmente con delibera del Consiglio nazionale tenendo conto di una quota fissa, uguale per ciascun Associato, di una quota proporzionale de-



terminata per scaglioni progressivamente crescenti sulla base sia del numero dei confratelli attivi sia della capacità economica e patrimoniale di ciascun Associato risultante dal bilancio annuale di esercizio e di una quota fissata preventivamente da ciascuna articolazione territoriale.

3. La quota associativa è adeguata alle esigenze finanziarie della Confederazione risultanti dal bilancio preventivo.

TITOLO III

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 14 - Diritti

1. Gli Associati godono di tutti i diritti associativi, usufruiscono dei servizi della Confederazione, partecipano all'Assemblea e hanno diritto di voto.

Articolo 15 - Obblighi

1. Gli Associati sono obbligati:
 - a) al versamento della quota associativa annuale. I diritti di cui all'articolo 14 sono subordinati al regolare versamento della quota associativa, fatta eccezione per la Consociazione nazionale donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia;
 - b) all'osservanza e al rispetto del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi confederali.
2. La Consociazione nazionale donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia, soggetto autonomo giuridicamente e patrimonialmente ai sensi del proprio vigente Statuto, è dispensata dal versamento delle quote associative annue e da qualsiasi altra obbligazione di carattere economico, finanziario e patrimoniale presente e futuro.

TITOLO IV

ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

Articolo 16 - Organi

1. Sono organi della Confederazione:
 - a) l'Assemblea degli Associati;
 - b) il Consiglio nazionale;
 - c) il Consiglio di presidenza;
 - d) il Presidente;
 - e) il Collegio dei revisori dei conti;
 - f) il Collegio dei probiviri;
 - g) il Consiglio dei Saggi.
2. È organo consultivo l'Assistente spirituale o Correttore della Confederazione.

CAPO I

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 17 - Composizione

1. L'Assemblea degli Associati è composta dai legali rappresentanti degli Associati in carica alla data dell'adunanza assembleare.
2. I membri del Consiglio nazionale, del Consiglio di presidenza, del Collegio dei revisori dei conti, del Collegio dei probiviri e del Consiglio dei Saggi nonché il Correttore, hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con voto consultivo su tutte le questioni di competenza dell'Assemblea stessa. Essi devono essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione degli Associati.

Articolo 18 - Convocazione

1. Entro il trenta aprile di ogni anno l'Assemblea degli Associati



- si riunisce per deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e del bilancio preventivo dell'anno in corso.
2. L'Assemblea degli Associati è convocata ogni quattro anni, entro il trenta aprile, per il rinnovo degli organi sociali.
 3. L'Assemblea è altresì convocata:
 - a) in ogni tempo, per deliberazione del Consiglio nazionale;
 - b) per richiesta scritta e motivata avanzata da almeno un decimo degli Associati.
 4. L'Assemblea si riunisce nel Comune di Firenze, sede della Confederazione, ovvero nel diverso Comune scelto dal Consiglio nazionale con espressa motivazione.
 5. L'Assemblea è convocata dal Presidente nazionale mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare e il testo delle deliberazioni proposte; l'avviso è inviato a tutti gli aventi diritto almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso è inviato agli Associati presso la sede legale dell'Associazione mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico, purché risulti documentalmente provata la data d'invio.
 6. Nello stesso avviso deve essere fissata, anche per il medesimo giorno, purché almeno un'ora dopo rispetto all'orario previsto per la prima convocazione, l'adunanza in seconda convocazione.

Articolo 19 - Validità delle riunioni

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, se è presente almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, la riunione è valida con l'intervento di almeno un quinto degli Associati.
2. Le riunioni dell'Assemblea per la modifica dello Statuto sono valide se è presente almeno la metà degli Associati.
3. Le riunioni dell'Assemblea per deliberare lo scioglimento della Confederazione e la devoluzione del suo patrimonio sono valide se sono presenti almeno tre quarti degli associati.
4. I legali rappresentanti degli Associati possono delegare il diritto

to di partecipazione all'Assemblea e il diritto di voto, con atto scritto, ad altro socio della stessa Associazione o, in via subordinata, al rappresentante legale di altra Associazione purché questi non faccia parte di organi confederali, non sia dipendente della Confederazione ovvero dipendente di un qualsiasi Associato. I legali rappresentanti che siano anche membri di organi confederali debbono delegare la partecipazione all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto.

5. Il rappresentante di ciascuna Associazione può essere portatore di una sola delega. La delega è conferita senza vincolo di mandato e deve pervenire alla Segreteria della Confederazione entro le ore dodici del giorno precedente la data dell'adunanza.

Articolo 20 - Attribuzioni

1. L'Assemblea degli Associati è l'organo deliberativo e di indirizzo della Confederazione.
2. L'Assemblea degli Associati:
 - a) elegge il Presidente, i membri del Consiglio nazionale, i membri del Collegio dei revisori dei conti, i membri del Collegio dei probiviri e i membri del Consiglio dei Saggi;
 - b) revoca gli organi di cui alla precedente lettera a) o i singoli componenti degli stessi;
 - c) approva il bilancio consuntivo corredato dalle relazioni del Consiglio nazionale e del Collegio dei revisori dei conti;
 - d) delibera in ordine al bilancio preventivo corredato dalla relazione del Consiglio nazionale;
 - e) delibera sulle questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico;
 - f) delibera sulle modificazioni del presente Statuto;
 - g) approva il Regolamento di esecuzione del presente Statuto e delibera sulle sue modificazioni;
 - h) delibera l'esclusione degli Associati ai sensi dell'articolo 52 del presente Statuto;
 - i) delibera sullo scioglimento, liquidazione e conseguente devolu-



- zione dei beni della Confederazione e ne dichiara l'estinzione;
- j) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 21 - Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti.
2. Le deliberazioni relative alle modificazioni dello Statuto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Le deliberazioni relative allo scioglimento, alla liquidazione e alla devoluzione del patrimonio sono adottate con la maggioranza prevista dall'articolo 21, terzo comma del codice civile.

CAPO II

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Articolo 22 - Composizione

1. Il Consiglio nazionale è composto da:
 - a) il Presidente, che lo presiede;
 - b) ventuno membri eletti dall'Assemblea di cui undici a suffragio universale diretto e dieci su base regionale o interregionale con le modalità stabilite dal regolamento elettorale;
 - c) il Presidente della Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia.
2. Alle riunioni del Consiglio nazionale partecipa, con voto consultivo, il Correttore della Confederazione.
3. Alle riunioni del Consiglio nazionale assiste il Presidente del Collegio dei revisori dei conti o altro membro del Collegio da lui delegato.

Articolo 23 - Convocazione

1. Il Consiglio nazionale si riunisce ogni anno entro il trenta di marzo per adottare il bilancio consuntivo dell'esercizio tra-

scorso ed entro il trentuno di dicembre per adottare il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporre entrambi all'Assemblea degli Associati.

2. Il Consiglio nazionale può essere altresì convocato in ogni tempo, su conforme deliberazione del Consiglio di presidenza ovvero su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri nazionali.
3. Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare e il testo delle deliberazioni proposte; l'avviso è inviato a tutti gli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; l'avviso è inviato al domicilio indicato dai singoli aventi diritto mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico, purché risulti documentalmente provata la data di invio.
4. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto a tre giorni.
5. Il Consiglio nazionale si riunisce nel Comune di Firenze, sede della Confederazione, ovvero nel diverso Comune scelto dal Consiglio di presidenza.

Articolo 24 - Validità delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 25 - Attribuzioni

1. Il Consiglio nazionale è l'organo che sovrintende al governo e all'amministrazione della Confederazione.
2. Il Consiglio nazionale:
 - a) elegge nel suo seno, nella riunione di insediamento, il Vicepresidente, il Tesoriere e i componenti del Consiglio di presidenza, e ne delibera la revoca;
 - b) nomina il Correttore della Confederazione, su indicazione della Conferenza Episcopale Italiana;



- b) nomina il segretario generale;
- c) delibera sulle domande di ammissione alla Confederazione in conformità all'articolo 5, terzo comma del presente Statuto;
- d) nomina e revoca i rappresentanti della Confederazione presso enti, aziende, istituzioni e ogni altro organismo esterno di rilevanza nazionale;
- e) propone all'Assemblea le modificazioni dello Statuto e del relativo Regolamento di esecuzione;
- f) delibera ogni anno, entro il mese di dicembre, sul bilancio preventivo ed entro il mese di marzo sul bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di presidenza e da sottoporre entrambi all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, unitamente alle rispettive relazioni illustrative predisposte dallo stesso Consiglio nazionale e dal Collegio dei revisori dei conti;
- g) approva i programmi di attività e dà esecuzione alle deliberazioni e agli indirizzi adottati dall'Assemblea degli Associati;
- h) redige e approva il regolamento elettorale nonché i regolamenti di organizzazione;
- i) stabilisce annualmente la quota da versare dagli Associati previa individuazione dei criteri da definire secondo gli indirizzi di cui all'articolo 13 del presente Statuto;
- j) delibera in ordine alla pianta organica e allo stato giuridico ed economico del personale dipendente e adotta i relativi provvedimenti attuativi;
- k) assume i provvedimenti relativi alla condotta degli Associati e alla compatibilità degli atti e degli accordi delle articolazioni decentrate con i principi informativi del Movimento delle Misericordie e del presente Statuto, a seguito della comunicazione del Consiglio dei Saggi di cui all'articolo 40, primo comma, lettere a), c) e d);
- l) conferisce le onorificenze al merito della carità e, su proposta del Consiglio di Presidenza, attestati e benemerenze;
- m) istituisce commissioni permanenti o temporanee con fun-

zioni consultive, speciali o di rappresentanza, ne stabilisce la composizione e provvede alla nomina e alla revoca dei componenti;

- n) cura gli interessi della Confederazione e, ove delegato, dei singoli Associati anche di fronte alle autorità amministrative e giurisdizionali; delibera sulle liti attive e passive e autorizza il Presidente a costituirsi in giudizio;
- o) adotta nei confronti degli Associati provvedimenti motivati di sospensione ai sensi dell'articolo 53 del presente Statuto;
- p) esperisce il tentativo di conciliazione delle controversie sorte fra gli Associati, previo idoneo contraddittorio, salve le competenze del Collegio dei probiviri di cui all'articolo 38 del presente Statuto;
- q) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 26 - Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti le deliberazioni s'intendono rigettate.
2. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono portate a conoscenza degli Associati mediante ogni forma di comunicazione idonea, compresa quella telematica.

Articolo 27 - Decadenze e surrogazioni

1. I membri che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio nazionale decadono dal loro ufficio. La pronuncia di decadenza è assunta dal Consiglio nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
2. Se durante il quadriennio viene a mancare, per qualsiasi motivo, uno dei membri di cui all'articolo 22, primo comma, lettera b), esso è sostituito da chi ha riportato, nella lista di appartenenza, il maggior numero di voti; il sostituto rimane in carica finché vi sarebbe rimasto il membro sostituito.



2. La sostituzione è deliberata dal Consiglio nazionale e ha effetto immediato.
3. Nel caso venga a mancare oltre la metà dei Consiglieri eletti, il Consiglio nazionale è sciolto e rinnovato dall'Assemblea degli Associati nella prima adunanza successiva.

CAPO III

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Articolo 28 - Composizione

1. Il Consiglio di Presidenza si compone di sette membri.
2. Sono membri del Consiglio di Presidenza il Presidente nazionale, quattro membri, tra i quali il Vicepresidente e il Tesoriere eletti dal Consiglio nazionale nel suo seno, un membro nominato dal Presidente nazionale e il Presidente della Consociazione nazionale donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia.

Articolo 29 - Convocazione

1. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, l'elenco degli argomenti da trattare e il testo delle deliberazioni proposte; l'avviso è inviato a tutti gli aventi diritto almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico, purché risulti documentalmente provata la data di invio.
2. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto a ventiquattro ore.

Articolo 30 - Validità delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio di presidenza sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente.

Articolo 31 - Attribuzioni

1. Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo della Confederazione.
2. Il Consiglio di Presidenza:
 - a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio nazionale;
 - b) dirige le attività della Confederazione e ne cura la gestione amministrativa e contabile;
 - c) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, da sottoporre entrambi alla deliberazione del Consiglio nazionale, unitamente a una sua relazione illustrativa;
 - d) predispone i programmi di attività per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;
 - e) autorizza le spese e delibera in ordine a quelle autorizzate dal Presidente ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, lettera c);
 - f) adotta i provvedimenti resi necessari da eventi straordinari, anche in collegamento con le Pubbliche Autorità;
 - g) determina le modalità di rappresentanza e di partecipazione a pubbliche manifestazioni;
 - h) propone al Consiglio nazionale il conferimento di attestati e benemerienze;
 - i) propone al Consiglio nazionale la determinazione della quota associativa annua secondo i criteri di cui all'articolo 13 del presente Statuto;
 - j) adotta, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio nazionale da sottoporre, a pena di decadenza, all'approvazione dello stesso Consiglio nazionale nella prima riunione utile successiva;
 - k) conferisce, nel proprio seno, la funzione interinale del Tesoriere in caso di sue dimissioni, decadenza, decesso o impedimento e pone la relativa questione all'ordine del giorno del Consiglio nazionale per i provvedimenti di competenza.

Articolo 32 - Validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio di presidenza sono adottate con



il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti le deliberazioni s'intendono rigettate.

CAPO IV

IL PRESIDENTE

Articolo 33 - Attribuzioni

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Confederazione sia di fronte ai terzi che in giudizio.
2. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea degli Associati, il Consiglio nazionale e il Consiglio di presidenza;
 - b) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti, assumendo i provvedimenti che si rendono necessari;
 - c) sottoscrive, congiuntamente al Tesoriere, i documenti contabili nonché quelli inerenti i rapporti con gli istituti di credito e autorizza, sussistendo motivi di necessità e di urgenza, le spese, salva la ratifica del Consiglio di presidenza;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
3. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vicepresidente.
4. In caso di assenza o impedimento contemporanei del Presidente e del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere nazionale più anziano d'età.

Articolo 34 - Permanenza in carica

1. Il Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.
2. Le dimissioni del Presidente sono dirette al Vicepresidente, hanno carattere irrevocabile e acquistano efficacia all'atto della ricezione della relativa lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. In caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
4. Entro sessanta giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui ai commi precedenti il Vicepresidente riunisce il Consiglio nazionale e convoca l'Assemblea degli Associati per l'elezione del nuovo Presidente. Non si procede alla convocazione dell'Assemblea se la vacanza del Presidente si verifica nell'ultimo anno del suo mandato.

CAPO V

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 35 - Composizione

1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo sulle operazioni amministrative e sulla correttezza del bilancio della Confederazione. È composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, in possesso di adeguati titoli professionali.
2. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi membri nella riunione di insediamento.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro più anziano del Collegio.

Articolo 36 - Attribuzioni

1. Il Collegio dei revisori dei conti:
 - a) controlla la gestione amministrativa e contabile della Confederazione;
 - b) controlla la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
 - c) verifica i conti e controlla la cassa, con periodicità trimestrale, redigendo il relativo verbale da riportare in apposito libro e da trasmettere al Consiglio nazionale;
 - d) presenta al Consiglio nazionale, al termine di ogni anno, la relazione sul bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati.



CAPO VI

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 37 - Composizione

1. Il Collegio dei probiviri è l'organo di giurisdizione interna della Confederazione ed è deputato alla decisione e alla composizione delle controversie secondo le attribuzioni conferite dal presente Statuto. Il Collegio dei probiviri è composto da cinque membri scelti tra persone autorevoli dotate di requisiti professionali idonei e di conoscenza del Movimento delle Misericordie.
2. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi membri nella riunione di insediamento.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro più anziano del Collegio.

Articolo 38 - Attribuzioni

1. Il Collegio dei probiviri:
 - a) decide le controversie tra gli Organi della Confederazione, tra i membri degli Organi della Confederazione e l'Organo di appartenenza, tra la Confederazione e gli Associati e tra i singoli Associati tra loro;
 - b) decide le controversie tra Confederazione e articolazioni decentrate nonché tra le articolazioni decentrate stesse tra loro;
 - c) decide sulle questioni in materia di eleggibilità e compatibilità dei membri degli Organi confederali;
 - d) decide, quale giudice d'appello, le controversie definite dai Collegi di giurisdizione interna dei singoli Associati, delle Federazioni regionali e dei comitati zionali, in quanto a esso devolute dai loro rispettivi ordinamenti interni;
 - e) definisce le questioni relative all'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari della Confederazione;
 - f) delibera in merito all'istanza di revoca del provvedimento cautelare di sospensione ai sensi dell'articolo 53.
2. Il ricorso al Collegio dei probiviri deve essere proposto nel ter-

mine di sessanta giorni dalla data della comunicazione formale dell'atto impugnabile ovvero dalla data della sua intervenuta conoscenza da parte dell'interessato. Le questioni relative all'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari della Confederazione sono sempre proponibili alla decisione del Collegio su istanza di chi vi abbia interesse.

3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono immediatamente esecutive.

CAPO VII

IL CONSIGLIO DEI SAGGI

Articolo 39 - Composizione

1. Il Consiglio dei Saggi è composto da tre membri, scelti tra i più autorevoli e qualificati esponenti del Movimento delle Misericordie.

Articolo 40 - Attribuzioni

1. Il Consiglio dei Saggi:
 - a) esamina e verifica la conformità della condotta degli Associati rispetto ai principi informativi del Movimento delle Misericordie e del presente Statuto e ne dà comunicazione al Consiglio nazionale per l'assunzione dei relativi provvedimenti;
 - b) si esprime in merito all'ammissione di nuovi Associati, in ordine alla conformità della struttura e della condotta dell'aspirante Associato rispetto ai principi e alle norme di cui al presente Statuto;
 - c) esamina gli statuti delle federazioni regionali e dei comitati zionali al fine di verificarne la compatibilità con i principi generali d'ispirazione del Movimento delle Misericordie e con le norme del presente Statuto;
 - d) esamina gli accordi e gli atti, anche di carattere generale, delle articolazioni decentrate per verificarne la compatibilità con i principi informativi del Movimento delle Mise-



- ricordie e del presente Statuto e ne dà comunicazione alle articolazioni decentrate stesse e al Consiglio nazionale per l'assunzione dei relativi provvedimenti;
- e) esprime pareri, indirizzi e raccomandazioni per richiamare al rispetto dei principi fondanti il Movimento delle Misericordie;
 - f) valuta, caso per caso, gli eventuali conflitti di interesse relativi alle cariche confederali, di cui all'articolo 43 del presente Statuto;
2. Il ricorso al Consiglio dei Saggi per l'esercizio delle attribuzioni di cui al comma precedente è fatto dagli Organi della Confederazione o da chiunque vi abbia interesse.

CAPO VIII

IL CORRETTORE

Articolo 41 - Natura e funzioni

1. Il Correttore è l'assistente spirituale della Confederazione.
2. La sua nomina è deliberata dal Consiglio nazionale su indicazione della Conferenza Episcopale Italiana.
3. Il Correttore partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio nazionale e del Consiglio di presidenza.
4. Il Correttore propone al Consiglio nazionale gli atti concernenti le attività religiose, quelle di culto e il progetto di formazione cristiana della Confederazione.
5. Il Correttore può essere coadiuvato da sacerdoti, scelti anche tra i correttori degli Associati, nominati dal Consiglio nazionale su sua indicazione.

TITOLO V

NORME GENERALI SUGLI ORGANI

Articolo 42 - Eleggibilità e durata degli Organi

1. Sono eleggibili alle cariche sociali della Confederazione gli iscritti agli Associati che abbiano compiuto, nel giorno fissato per l'elezione, il diciottesimo anno d'età.
2. Tutti gli Organi sociali durano in carica quattro anni e - fatta eccezione per i membri del Consiglio dei Saggi - sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato.

Articolo 43 - Incompatibilità

1. Tutte le cariche confederali sono incompatibili con cariche politiche e istituzionali di qualsiasi livello, fatta eccezione per quelle conseguenti all'esercizio del mandato confederale. Sono, altresì, incompatibili con le cariche confederali quelle che possono configurare un conflitto d'interessi da valutare, caso per caso, dal Consiglio dei Saggi.
2. Le cariche di membro del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica, funzione o impiego nella Confederazione.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DECENTRATA

Articolo 44 - Partecipazione e decentramento

1. La Confederazione favorisce e incoraggia la partecipazione degli Associati alla vita del Movimento, riconosce e promuove forme di organizzazione decentrata a livello regionale e zonale



al fine di realizzare un più adeguato decentramento amministrativo e una rappresentanza più diretta degli Associati anche di fronte alle pubbliche autorità.

2. Le articolazioni territoriali decentrate hanno autonomia giuridica e organizzazione, gestione patrimoniale, finanziaria e di bilancio autonome nell'ambito dei principi dettati dalle norme del presente Statuto.
3. Le funzioni esercitate dalle articolazioni decentrate sono definite dal presente Statuto.
4. Gli Organi della Confederazione esercitano il controllo sugli atti delle articolazioni decentrate, nei limiti e con le modalità previsti dal presente Statuto.

Articolo 45 - Principi generali di costituzione del decentramento

1. L'organizzazione decentrata della Confederazione si articola in federazioni regionali e in comitati zonal. Essi sono costituiti esclusivamente da Associati alla Confederazione che abbiano sede e operatività nell'ambito territoriale di competenza di tali articolazioni.
2. L'iniziativa di costituzione delle federazioni regionali e dei comitati zonal è assunta dagli Associati che operano nel relativo territorio e deve essere approvata dalla maggioranza di due terzi degli stessi.
3. Gli Associati aventi sede nel medesimo ambito territoriale, che non partecipano alla costituzione delle federazioni regionali e dei comitati zonal, possono aderire anche successivamente alla federazione e/o al comitato zonale costituito.
4. Nel territorio di una stessa regione o di una stessa area territoriale omogenea è consentita la costituzione di una sola federazione regionale e di un solo comitato zonale.
5. Fino alla costituzione delle federazioni regionali e dei comitati zonal, le loro funzioni sono svolte, con efficacia nel relativo ambito territoriale, dalla Confederazione.

Articolo 46 - Costituzione delle federazioni regionali

1. Gli Associati aderenti alla Confederazione con sede e operati-

vità nel territorio di una Regione italiana, sia a statuto speciale sia a statuto ordinario possono costituire una propria federazione regionale per l'attuazione dei principi di decentramento, di operatività e di rappresentanza degli Associati, secondo l'ispirazione del Movimento delle Misericordie, rappresentato in sede nazionale dalla Confederazione come espressione della loro unità e indivisibilità.

2. La costituzione delle federazioni regionali dovrà avvenire per iniziativa di una o più Associati alla Confederazione, con sede e operatività nella Regione di riferimento, e dovrà riportare l'approvazione della maggioranza di almeno due terzi degli Associati della Regione.
3. L'adesione alle federazioni regionali costituite è rimessa alla libera determinazione degli Associati alla Confederazione con sede e operatività nel territorio.
4. Le federazioni regionali devono darsi uno Statuto, che ne determina le funzioni fondamentali e ne disciplina l'organizzazione amministrativa, articolata per organi di rappresentanza generale, di governo e di controllo amministrativo e contabile.
5. Gli Statuti delle federazioni regionali devono ispirarsi al principio della rappresentanza universale degli aderenti e di democrazia partecipativa ed elettiva.
6. Prima della costituzione formale delle federazioni regionali gli Statuti deliberati devono essere sottoposti all'esame della Confederazione che vi provvede tramite il Consiglio dei Saggi al fine di verificarne la compatibilità con i principi generali di ispirazione del Movimento delle Misericordie e con le norme del presente Statuto.
7. Le Associazioni aventi sede e operatività nel territorio delle Province di Trento e Bolzano possono costituire una propria federazione provinciale, con gli stessi compiti e funzioni di quella regionale.
8. Le Associazioni aventi sede e operatività nel territorio di due o più Regioni contigue o delle Province di Trento e Bolzano possono costituire una propria federazione interregionale o inter-



provinciale, con gli stessi compiti e funzioni di quella regionale o provinciale.

9. Alle federazioni interregionali o interprovinciali si applicano le norme del presente Statuto che disciplinano le federazioni regionali e provinciali, ivi comprese quelle sui controlli della Confederazione.

Articolo 47 - Funzioni delle federazioni regionali

1. Le federazioni regionali esercitano le seguenti funzioni:
 - a) promuovono e valorizzano, in ambito regionale, il volontariato cristiano secondo l'ispirazione del Movimento delle Misericordie;
 - b) tutelano i diritti e gli interessi degli Associati in sede regionale rappresentandoli nei confronti delle autorità civili ed ecclesiastiche della Regione;
 - c) promuovono la formazione dei quadri dirigenti degli Associati e la preparazione tecnica dei confratelli;
 - d) assistono gli Associati aderenti nelle trattative con gli organi regionali, provinciali e locali per addivenire alla gestione dei servizi che gli enti pubblici intendono loro affidare;
 - e) stipulano accordi, convenzioni e contratti in nome e per conto degli Associati del territorio regionale o di alcuni di essi, anche per lo svolgimento di servizi e di attività che essi intendano esercitare in forma congiunta;
 - f) collaborano, per il raggiungimento dei rispettivi scopi statuari, con le corrispondenti articolazioni decentrate della Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia previa formale autorizzazione da parte degli organi nazionali della Consociazione medesima;
 - g) svolgono ogni altra attività ritenuta utile e necessaria per gli Associati, purché compatibile con i principi istituzionali del Movimento delle Misericordie e con i compiti e le funzioni della Confederazione.

Articolo 48 - Controlli

1. Gli accordi e gli atti stipulati dalle federazioni regionali, in

nome e per conto degli Associati, devono essere sottoposti al controllo della Confederazione, che ne verifica la rispondenza ai principi che informano il Movimento delle Misericordie e alle norme del presente Statuto, ai sensi dell'articolo 40, lettera d).

Articolo 49 – Comitati zionali

1. Gli Associati alla Confederazione possono organizzarsi in Comitati zionali per conseguire una più adeguata rappresentanza e funzionalità in ambiti territoriali omogenei.
2. La costituzione di comitati zionali deve essere previamente approvata dalla Confederazione che vi provvede tramite il Consiglio dei Saggi.
3. I Comitati zionali hanno autonomia giuridica e organizzazione, gestione patrimoniale, finanziaria e di bilancio autonome nell'ambito dei principi dettati dalle norme del presente Statuto.
4. Il controllo di compatibilità degli atti generali e degli accordi dei Comitati zionali con i principi del Movimento delle Misericordie e con il presente Statuto è esercitato dal Consiglio dei Saggi.

TITOLO VII

SCIoglimento del Rapporto Associativo

Articolo 50 – Perdita della qualità di Associato

1. L'Associato cessa di appartenere alla Confederazione per recesso o esclusione.

Articolo 51 – Recesso

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Associato può recedere quando:
 - a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi confederali.
2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consi-



glio nazionale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta tre mesi prima.

Articolo 52 - Esclusione

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, è disposta l'esclusione dell'Associato che:
 - a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi confederali;
 - c) non osservi le disposizioni statutarie, regolamentari o le deliberazioni assunte dagli Organi confederali;
 - d) si renda moroso, per oltre un triennio e per causa a esso imputabile, nel versamento della quota associativa o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Confederazione;
 - e) assuma condotte non conformi ai principi della dottrina cristiana ispiratrice del Movimento delle Misericordie, della moralità e dell'etica del volontariato.
2. Il Consiglio di presidenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invita l'Associato a rimuovere il motivo di esclusione.
3. Decorsi almeno due mesi dal ricevimento del suddetto invito senza che l'Associato si sia ricondotto a regola, l'Assemblea degli Associati ne delibera l'esclusione che gli viene comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 53 - Sospensione

1. Nei casi che comportano l'esclusione, il Consiglio nazionale può adottare nei confronti dell'Associato un motivato provvedimento cautelare di sospensione per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Il provvedimento di sospensione deve essere comunicato all'Associato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'Associato può proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, istanza motivata di revoca al Collegio

dei probiviri. Il Collegio dei probiviri decide sull'istanza di revoca proposta dall'Associato nei trenta giorni successivi.

Articolo 54 - Conseguenze della perdita della qualità di Associato

1. L'Associato che, per qualsiasi motivo, cessi di far parte della Confederazione non può ripetere le quote versate né alcun'altra somma a qualsiasi titolo corrisposta e non ha alcun diritto sul patrimonio della Confederazione.
2. L'Associato che cessi di far parte della Confederazione deve comunque corrispondere la quota associativa relativa all'anno in corso.
3. All'Associato che cessi di far parte della Confederazione è inibito l'uso della denominazione e dello stemma di cui all'articolo 7 del presente Statuto.

TITOLO VIII

ESTINZIONE, SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE - DEVOLUZIONE DEI BENI

Articolo 55 - Liquidazione

1. Dichiarata l'estinzione o disposto lo scioglimento della Confederazione, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 56 - Devoluzione dei beni

1. I beni della Confederazione, che residuano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti ad altro ente con analoghe finalità per lo svolgimento di attività di carattere caritatevole, umanitario o di assistenza di ispirazione cristiana.



TITOLO IX

ARBITRATO

Articolo 57 - Procedimento

1. Dopo la conclusione della procedura davanti al Collegio dei probiviri ed entro sei mesi dalla data della comunicazione formale della decisione di cui all'articolo 38 del presente Statuto, è consentito l'esperimento dell'arbitrato.
2. Ciascuna parte provvederà alla nomina del proprio arbitro e alla sua comunicazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all'altra parte. Entro venti giorni dal ricevimento della stessa, l'altra parte provvederà alla nomina del proprio arbitro e alla sua comunicazione alla controparte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il terzo arbitro, con funzione di Presidente del collegio arbitrale, sarà nominato di comune accordo dai primi due arbitri ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze, su istanza anche di una sola parte o del suo arbitro. Nel caso in cui una parte non provveda alla nomina del proprio arbitro, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Firenze su istanza della parte interessata.
3. L'arbitrato ha natura irrituale.
4. Il lodo arbitrale deve essere pronunciato nel termine di centottanta giorni.
5. Il Collegio arbitrale può sospendere, in via cautelare, l'efficacia esecutiva delle decisioni del Collegio dei Probiviri.

TITOLO X

REGOLAMENTO NORMA TRANSITORIA E NORMA DI RINVIO

Articolo 58 – Regolamento di esecuzione

1. Il Regolamento di esecuzione del presente Statuto è approvato dall'Assemblea degli Associati.

Articolo 59 – Disposizioni transitorie

1. Prima di indire l'Assemblea per la nomina delle prime cariche sociali, il Consiglio nazionale uscente adotta il regolamento elettorale.
2. Entro sei mesi dall'approvazione del presente Statuto è indetta l'Assemblea elettiva per il rinnovo degli organi della Confederazione.

Articolo 60 – Rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osservano le norme del Codice civile, di ogni altra disposizione di legge in materia e del Codice di diritto Canonico.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLO STATUTO CONFEDERALE

TITOLO I

ADESIONE ALLA CONFEDERAZIONE

Art 1 – Misericordie di nuova costituzione

1. Ai sensi dell'art. 5 c. 3 dello Statuto il Consiglio Nazionale delibera sulle domande di ammissione alla Confederazione.
2. Il Consiglio Nazionale può adottare un apposito Regolamento per definire il percorso di costituzione di nuove Misericordie e di adesione alla Confederazione.

Art. 2 – Adesione di altri enti

1. Ai sensi dell'art. 5 c. 2 lett. b) possono essere ammessi a far parte della Confederazione anche Enti senza scopo di lucro diversi da Misericordie ma che assumono i caratteri ispiratori e fondanti del Movimento nello svolgimento di una o più opere di Misericordia.
2. Tali Enti, aventi natura di associazioni di Volontariato, devono deliberare nel proprio organo assembleare la volontà di adesione al Movimento delle Misericordie.
3. Il Consiglio Nazionale, previo parere istruttorio del Consiglio dei Saggi, ne decide l'ammissione ad un periodo di osservazione ed accoglienza della durata di almeno 4 anni, durante i quali partecipano ad un percorso di reciproca conoscenza, condivisione e fratellanza con il Movimento, anche attraverso momenti specifici di formazione e di incontro. Durante questo periodo potranno



- fregiarsi del simbolo, del nome e del marchio d'azione, affiancandolo al proprio quale "Affiliato Misericordie", e saranno invitati quali osservatori alle assemblee delle Misericordie a tutti i livelli.
4. Al termine di questo periodo l'organo assembleare dell'Affiliato dovrà confermare la volontà di adesione al Movimento delle Misericordie.
 5. Il Consiglio Nazionale, sentito il Consiglio dei Saggi ai sensi dell'art. 40 c. 1 lett. b) dello Statuto, ne delibera la definitiva ammissione a socio della Confederazione.

TITOLO II

ORGANISMI DECENTRATI

Art 3 – Articolazione territoriale del Movimento

1. Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, la Confederazione si articola sui livelli nazionale, regionale e zonale. I livelli regionale e zonale possono assumere – ai sensi dell'art. 44 c. 2 dello Statuto - autonomia giuridica attraverso la costituzione di Federazioni Regionali e di Comitati Zonali aventi organizzazione, gestione patrimoniale, finanziaria e di bilancio autonome.
2. Laddove e fin quando non si costituiscono Federazioni Regionali e Comitati Zonali autonomi le funzioni delle articolazioni territoriali sono svolte dalla Confederazione – ai sensi dell'art. 45 c. 5 dello Statuto – che le esercita attraverso Conferenze Regionali e Coordinamenti zonali.

Art 4 – Conferenze Regionali

1. In ogni Regione dove sia presente un congruo numero di Associate la Confederazione può istituire una Conferenza Regionale, cui partecipano tutte le Misericordie del territorio.
2. La Conferenza Regionale svolge le seguenti funzioni:
 - a. coordina, promuove e valorizza l'azione del Movimento in ambito regionale;

- b. rappresenta e tutela gli Associati e la stessa Confederazione nei confronti delle istituzioni regionali pubbliche e private, curando anche la definizione di accordi e intese;
 - c. promuove la formazione dei quadri dirigenti e la preparazione tecnica dei confratelli, sulla base degli indirizzi nazionali;
 - d. assicura il necessario raccordo tra la Confederazione e gli associati, anche attraverso lo sviluppo di servizi decentrati.
3. Le Misericordie di ciascuna Regione si riuniscono periodicamente in Assemblea per approfondire e discutere le linee di indirizzo nazionali, concordare le strategie di azione sul territorio ed affrontare aspetti di interesse comune.
 4. In ciascuna Conferenza è costituito un *Consiglio* presieduto da un Presidente regionale nominato dal Presidente Nazionale e composto dai Consiglieri Nazionali e dai Coordinatori zionali del territorio. Il Consiglio può affidare a singoli confratelli la responsabilità di specifici settori di attività.
 5. Laddove opportuno per coadiuvare rispettivamente il Presidente regionale ed il Tesoriere confederale, il Consiglio dovrà individuare al proprio interno le funzioni di VicePresidente e/o di Tesoriere; quest'ultimo potrà inoltre essere affiancato da un confratello Sindaco Revisore.

Art 5 – Coordinamenti Zionali

1. In ambito provinciale ovvero in relazione al territorio ASL è costituito un Coordinamento Zonale composto dai legali rappresentanti (o loro delegati permanenti) degli Associati con sede nella zona di riferimento. Nel caso in cui sul territorio avessero sede meno di 5 Associati, si provvede ad inserirli – previo parere degli stessi – in altra zona omogenea. Alle riunioni del Coordinamento partecipano – senza diritto di voto – i Consiglieri Nazionali della zona.
2. Tramite i Coordinamenti zionali la Confederazione promuove il Movimento sul territorio, sviluppa il necessario raccordo tra e con gli Associati, realizza la rappresentanza decentrata e favorisce iniziative condivise.
3. Il Coordinamento elegge nel suo seno un Coordinatore affian-



candolo – laddove lo ritenga opportuno – con un Consiglio di Coordinamento composto da confratelli referenti per i diversi settori di attività.

Art 6 – Da organismi interni a articolazioni autonome

1. Le modalità di costituzione e funzionamento delle Federazioni regionali e dei Comitati zionali sono stabilite nel titolo VI dello Statuto confederale e saranno esplicitate nei rispettivi Statuti, che devono essere coerenti con i principi e le norme dello Statuto nazionale.
2. Il presente articolo delinea i passaggi essenziali del processo costitutivo dell'articolazione autonoma.
3. Il Consiglio dei Saggi verifica preventivamente la compatibilità della proposta di Statuto dell'articolazione autonoma.
4. Gli Associati promotori procedono quindi alla formale costituzione dell'articolazione autonoma attraverso atto pubblico, previa delibera adottata con la maggioranza prevista.
5. Il Consiglio di Presidenza definisce un "*progetto di scorporo*" contenente – nella misura in cui pertinenti – gli elementi essenziali relativi a:
 - a) verifica ed individuazione di tutti gli elementi dell'attivo e del passivo del "*ramo di organizzazione territoriale*" oggetto di scorporo;
 - b) l'eventuale passaggio di personale;
 - c) l'eventuale passaggio di beni immobili, di beni mobili registrati, di altre dotazioni patrimoniali;
 - d) le eventuali volturazioni di conti correnti, fatturazione, etc;
 - e) comunicazioni di iscrizione a registri o elenchi, di eventuali subentri per rapporti forniture e di variazione ai diversi soggetti interessati, ivi comprese le comunicazioni per obblighi di legge;
 - f) individuazione della contrattualistica in capo a Confederazione e delle modalità di trasferimento alla articolazione autonoma;
 - g) ogni altro elemento ritenuto utile e congruo;

- h) le tempistiche e le responsabilità per i passaggi sopra delineati.
6. Il Consiglio Nazionale approva il “progetto di scorporo” e contestualmente attribuisce il mandato al Presidente Nazionale a sottoscrivere l’atto di conferimento di ramo di organizzazione territoriale.

Art 7 - Costituzione di Federazioni Regionali e Comitati Zonali

1. La costituzione delle Federazioni Regionali e dei Comitati Zonali autonomi è regolata dagli articoli 45 e 46 dello Statuto della Confederazione. Essa deve essere promossa con l’approvazione di almeno 2/3 delle Misericordie presenti sul territorio. Possono aderirvi esclusivamente gli Associati della Confederazione nel territorio regionale o zonale di riferimento
2. Gli Statuti delle Federazioni Regionali e dei Comitati Zonali devono esplicitare
 - a. il richiamo ai principi ispiratori del Movimento delle Misericordie;
 - b. il riferimento allo Statuto della Confederazione – espressione dell’unità ed indivisibilità del Movimento delle Misericordie – al quale rinviare per quanto non previsto;
 - c. l’ispirazione al principio della rappresentanza universale degli aderenti e di democrazia partecipativa ed elettiva.
3. Deve inoltre determinare anche le tipologie di entrata, specificando che le Misericordie aderenti devono sostenere la Federazione regionale (od il Comitato zonale) attraverso parte della quota associativa prevista dallo Statuto della Confederazione (art. 13) e determinata annualmente dal Consiglio Nazionale
4. Le Federazioni Regionali svolgono le funzioni definite all’art. 47 dello Statuto della Confederazione. Esse devono essere richiamate nello Statuto delle Federazioni stesse.
5. Federazioni e Comitati devono dotarsi di organi di rappresentanza generale (Assemblea e Consiglio), di Governo (Esecutivo e Presidente) e di controllo amministrativo e contabile (Proviviri e Sindaci Revisori), in linea con lo Statuto della Confederazione.
6. Poiché le Federazioni regionali ed i Comitati zonali ereditano alla nascita parte delle dotazioni economiche o strumentali del-



la Confederazione – di cui rappresentano l'articolazione funzionale territoriale - in caso di scioglimento deve essere prevista la devoluzione dei beni preferibilmente alla stessa Confederazione nazionale, che ai sensi dell'art. 45 c. 5 dello Statuto nazionale sarà chiamata a svolgerne pienamente le funzioni di supplenza.

TITOLO III

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA CONDOTTA DEGLI ASSOCIATI

Art 8 – Provvedimenti relativi alla condotta degli Associati

1. Fatte salve le competenze degli organi di garanzia del Movimento, il Consiglio Nazionale ha il compito di intervenire in via conciliativa nelle controversie tra gli Associati nonché di adottare provvedimenti relativi alla loro condotta a seguito di segnalazione del Consiglio dei Saggi.
2. A tal fine il Consiglio Nazionale ammonisce preliminarmente, con spirito e metodo di correzione fraterna, gli Associati la cui condotta risulti non conforme ai principi fondanti il Movimento e lo Statuto.
3. Il Consiglio Nazionale può altresì nominare uno o più delegati, dandogli mandato di verificare le situazioni di criticità emerse e/o di adottare le misure risolutive ritenute più idonee, a seguito del verificarsi di:
 - a. una comunicazione del Consiglio dei Saggi ai sensi dell'art. 40 c. 1 lett. a) dello Statuto;
 - b. una situazione suscettibile di provvedimento di esclusione o sospensione, per la quale il Consiglio Nazionale ritenga possibile ed opportuno tentare un intervento risolutivo prima di adottare le procedure di cui agli artt. 52 e seguenti dello Statuto;
 - c. una condizione per la quale lo Statuto dell'Associata preveda

l'intervento diretto della Confederazione.

4. Qualora il provvedimento riguardi la condotta di un Associato che risulti non più in grado di adempiere in modo corretto le proprie finalità istituzionali e statutarie, il/i Delegato/i nel periodo di svolgimento del proprio mandato – fissato in 6 mesi eventualmente prorogabili solo per motivate e straordinarie esigenze – sostituisce gli organi di amministrazione attiva della Misericordia e compie gli atti necessari, nessuno escluso e/o eccettuato, al fine di giungere alla ricostruzione degli organi sociali, agendo con funzioni tipiche di un commissario.
5. Le indicazioni di cui ai commi precedenti non pregiudicano la possibilità che il Consiglio Nazionale adotti altri e diversi provvedimenti oppure direttamente uno degli istituti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento, ritenendolo appropriato in ragione della gravità ed urgenza della situazione valutata.

REGOLAMENTO ELETTORALE

CAPO 1 L'ASSEMBLEA

Articolo 1 **Verifica poteri in sede elettorale**

1. Nel caso di Assemblea elettiva, la commissione verifica poteri deve essere nominata almeno sei mesi prima della data stabilita per tale riunione.
2. La commissione verifica poteri in sede elettorale è composta da 5 membri, nominati dal Consiglio Nazionale tra gli iscritti agli Associati da almeno un anno che non facciano parte delle liste dei condidati per l'elezione degli organi della Confederazione e non siano membri di alcun organo confederale. Ai fini della nomina della commissione ciascun consigliere nazionale esprime due sole preferenze. Sono nominati membri della commissione i candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
3. La commissione è validamente costituita con almeno la presenza di tre componenti, tra cui il Presidente.
4. La commissione di insedia almeno 24 ore prima di quella stabilita per l'Assemblea per le verifiche delle operazioni di voto per corrispondenza ed almeno 1 ora prima per la verifica delle operazioni di voto in Assemblea.
5. A cura del Segretario generale vengono predisposti gli atti e quant'altro necessario al funzionamento della commissione veri-



fica poteri. La commissione verifica poteri:

- a) nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Segretario;
 - b) adempie alle operazioni di verifica per il voto per corrispondenza;
 - c) accerta l'identità dei rappresentanti degli aventi diritto al voto e il titolo di partecipazione all'Assemblea;
 - d) accerta la regolarità delle deleghe ai sensi dell'articolo 19 comma quinto dello statuto;
 - e) consegna il documento di identificazione e di diritto al voto.
6. Delle operazioni compiute dalla commissione verifica poteri viene redatto apposito verbale, che sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, viene depositato agli atti della Confederazione.
 7. Prima di ogni espressione di voto ciascun componente l'Assemblea ha diritto di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale ai sensi dello Statuto.

CAPO 2 CONSIGLIO NAZIONALE

Articolo 2 **Elezione dei consiglieri**

1. La elezione a suffragio universale degli 11 membri di cui all'articolo 22, comma primo, lettera b) dello Statuto avviene - con voto limitato a cinque preferenze - su una lista di almeno ventidue eleggibili, salva l'ipotesi di cui al successivo articolo 12 comma ottavo, composta dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 13.
2. La elezione dei restanti 10 membri avviene su liste composte dalla stessa Commissione elettorale, contenenti almeno due candidati, salva l'ipotesi di cui al successivo articolo 12 com-

- ma ottavo; ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
3. Le liste di cui al comma precedente sono composte in riferimento ai seguenti Collegi elettorali:
Collegio 1: comprende gli Associati con sede nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria;
Collegio 2: comprende gli Associati con sede nella regione Emilia Romagna;
Collegio 3: comprende gli Associati con sede nella regione Toscana;
Collegio 4: comprende gli Associati con sede nella regione Lazio;
Collegio 5: comprende gli Associati con sede nelle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Molise;
Collegio 6: comprende gli Associati con sede nella regione Puglia;
Collegio 7: comprende gli Associati con sede nella regione Campania;
Collegio 8: comprende gli Associati con sede nelle regioni Basilicata, Calabria;
Collegio 9: comprende gli Associati con sede nella regione Sicilia;
Collegio 10: comprende gli Associati con sede nella regione Sardegna;
 4. Ciascun Collegio esprime un seggio.

Articolo 3

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non sono eleggibili a consigliere nazionale:
 - a) i dipendenti degli Associati e della Confederazione e coloro che hanno con essi, direttamente o indirettamente, rapporti di natura patrimoniale in via continuativa;
 - b) coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 43 dello Statuto.
2. Le cause di ineleggibilità previste dal comma precedente non hanno effetto se i designati a candidato cessano rispettivamente



- dalle funzioni e dalle cariche per dimissioni non oltre il secondo mese antecedente la data fissata per le elezioni.
3. Non può ricoprire la carica di consigliere nazionale:
 - a) chi viene a trovarsi durante il mandato nelle situazioni soggettive di cui al precedente comma secondo;
 - b) chi ha lite pendente con la Confederazione, in quanto parte in un procedimento penale, civile o amministrativo, sia a titolo personale che in rappresentanza di uno o più Associati;
 - c) chi, per fatti compiuti allorché era componente di organi o dipendente della Confederazione, è stato - con sentenza passata in giudicato - dichiarato responsabile verso la stessa;
 - d) colui che, avendo un debito liquido e esigibile verso la Confederazione, è stato legalmente messo in mora;
 - e) chi per qualunque causa non risulta più iscritto ad almeno uno degli associati;
 - f) chi, eletto ai sensi del precedente articolo 2 comma secondo, trasferisce senza soluzione di continuità la propria iscrizione ad un Associato con sede in collegio diverso da quello per il quale era stato eletto;
 - g) chi è iscritto ad Associato che cessa di far parte della Confederazione.
 4. Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio nazionale i coniugi nonché i parenti e gli affini entro il terzo grado; in caso di accertata incompatibilità il Consiglio nazionale provvede alla necessaria surrogazione avuto riguardo al numero di voti conseguiti dai consiglieri dichiarando la decadenza del consigliere che ha riportato il minor numero di voti.

Articolo 4 Proclamazione degli eletti

1. La proclamazione degli eletti è pronunciata dal Presidente della

- Commissione elettorale al termine dello scrutinio, avuto riguardo - in caso di parità di voti - all'età dei candidati con conseguente prevalenza per i più anziani.
2. Con lo stesso criterio di cui al comma precedente, la Commissione elettorale redige per le surrogazioni che si rendessero necessarie durante il mandato, l'elenco dei candidati non eletti escludendo coloro che non hanno riportato alcun voto.
 3. Il Presidente in carica partecipa la nomina agli eletti con invito a dichiarare la insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 3, comma terzo, lettere b) e seguenti e provvede alla loro convocazione per la seduta di insediamento da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione.
 4. L'insussistenza delle cause di ineleggibilità è accertata d'ufficio dalla Commissione elettorale prima della trasmissione delle liste di cui al successivo articolo 13 comma sesto.

CAPO 3 CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Articolo 5 **Estensione di norme e ulteriori motivi di incompatibilità**

1. I motivi di ineleggibilità e di incompatibilità previsti al precedente articolo 3 si applicano anche ai membri del Consiglio di Presidenza non facenti parte del Consiglio nazionale al quale spetta il relativo accertamento da effettuarsi immediatamente prima della elezione di cui all'articolo 25 comma secondo lettera a) dello Statuto, sulla base dei dati e degli atti da produrre a cura del Presidente.
2. Nel caso in cui una delle incompatibilità di cui al precedente articolo 3, comma quarto, interessi il Presidente e/o il Presidente della Consociazione nazionale donatori di sangue "Fratres" delle Mi-



sericordie d'Italia, restano favoriti, nell'ordine, in funzione delle necessarie surrogazioni, il Presidente ed il consigliere nazionale.

3. Nel caso di incompatibilità fra il Presidente ed il Presidente della Con-sociazione nazionale donatori di sangue "Fratres" delle Misericordie d'Italia, quest'ultima può disporre la sostituzione in seno al Consiglio nazionale con altro componente del proprio organo direttivo.

CAPO 4 IL PRESIDENTE

Articolo 6 Modalità di elezione

1. L'Assemblea elegge il Presidente scegliendolo fra almeno due candidati, salva l'ipotesi di cui al successivo articolo 12 comma ottavo, designati dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 13.
2. Il Presidente della Commissione Elettorale proclama Presidente il candidato che ha ottenuto più voti; a parità di voti è proclamato Presidente il più anziano di età.

Articolo 7 Estensione di norme

1. I motivi di ineleggibilità ed incompatibilità previsti al precedente articolo 3 si applicano anche al Presidente; l'insussistenza delle cause di ineleggibilità è accertata d'ufficio dalla Commissione elettorale all'atto della presentazione della candidature e la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità è depositata in sede di prima riunione del Consiglio nazionale.

CAPO 5 ORGANI DI REVISIONE E GARANZIA

Articolo 8 **Collegio dei Revisori dei conti**

1. L'Assemblea nomina i tre membri del Collegio dei Revisori scegliendoli fra almeno sei candidati, salva l'ipotesi di cui al successivo articolo 12 comma ottavo, designati dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 13.
2. Il Presidente dell'Assemblea proclama i membri seguendo l'ordine di graduatoria.
3. I motivi di ineleggibilità e incompatibilità previsti al precedente articolo 3 si applicano anche al Collegio dei Revisori dei conti.
4. L'insussistenza delle cause di ineleggibilità è accertata d'ufficio dalla Commissione elettorale prima della trasmissione delle liste di cui al successivo articolo 13 comma sesto.

Articolo 9 **Collegio dei Proviviri**

1. L'Assemblea elegge i cinque membri del Collegio dei Proviviri scegliendoli fra almeno dieci candidati, salva l'ipotesi di cui al successivo articolo 12 comma ottavo, designati dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 13.
2. I motivi di ineleggibilità e incompatibilità previsti al precedente articolo 3 si applicano al Collegio dei Proviviri.
3. L'insussistenza delle cause di ineleggibilità è accertata d'ufficio dalla Commissione elettorale prima della trasmissione delle liste di cui al successivo articolo 13 comma sesto.



Articolo 10 **Consiglio dei Saggi**

1. L'Assemblea elegge i tre membri del Consiglio dei Saggi scegliendoli fra almeno sei candidati, salva l'ipotesi di cui al successivo articolo 12 comma ottavo, designati dalla Commissione elettorale di cui al successivo articolo 13.
2. I motivi di ineleggibilità e incompatibilità previsti al precedente articolo 3 si applicano anche al Consiglio dei Saggi.
3. L'insussistenza delle cause di ineleggibilità è accertata d'ufficio dalla Commissione elettorale prima della trasmissione delle liste di cui al successivo articolo 13 comma sesto.

Articolo 11 **Incompatibilità interne agli organi di revisione e garanzia**

1. Non possono contemporaneamente far parte del Collegio dei Revisori dei conti i coniugi, nonché i parenti e gli affini fino al terzo grado; in caso di accertata incompatibilità il Collegio dichiara la decadenza del membro che nella elezione ha riportato meno voti e procede alla relativa surrogazione.
2. Non possono contemporaneamente far parte del Collegio dei Proviviri i coniugi, nonché i parenti e gli affini fino al terzo grado; in caso di accertata incompatibilità il Collegio dichiara la decadenza del membro che nella elezione ha riportato meno voti e procede alla relativa surrogazione.
3. Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio dei Saggi i coniugi, nonché i parenti e gli affini fino al terzo grado; in caso di accertata incompatibilità il Consiglio dichiara la decadenza del membro che nella elezione ha riportato meno voti e procede alla relativa surrogazione.

CAPO 6 NORME COMUNI

Articolo 12 **Composizione delle liste ed espressione di voto**

1. Le liste per l'elezione degli organi sociali sono predisposte dalla commissione elettorale sulla base delle segnalazioni pervenute dagli associati, con le modalità stabilite dal presente articolo, tenuto conto della previsione di cui all'articolo 42 comma primo dello statuto.
2. La lista per l'elezione del Presidente è composta dai candidati che abbiano ottenuto dagli Associati almeno il dieci per cento delle segnalazioni.
3. La lista per l'elezione del Consiglio nazionale a suffragio universale è composta dai candidati che abbiano ottenuto dagli Associati almeno il cinque per cento delle segnalazioni.
4. Le liste per l'elezione dei consiglieri su base regionale o interregionale, una per ciascun collegio, sono composte da candidati del collegio di appartenenza che, nell'ambito dello stesso, abbiano ottenuto un numero di segnalazioni pari ad almeno:
 - a) il venticinque per cento nei collegi comprendenti non più di venticinque associati;
 - b) il venti per cento nei collegi comprendenti un numero di associati da ventisei a cinquanta;
 - c) il quindici per cento nei collegi comprendenti un numero di associati da cinquantuno a cento;
 - d) il dieci per cento nei collegi comprendenti oltre cento associati.
5. La lista per l'elezione del Collegio dei revisori dei conti, la lista per l'elezione del Collegio dei Probiviri e la lista per l'elezione del Consiglio dei Saggi sono composte da candidati che abbiano ottenuto dagli Associati almeno il tre per cento delle segnalazioni.
6. Qualora le liste non raggiungano almeno il doppio degli eleggi-



bili queste vengono integrate con i nominativi dei candidati che abbiano avuto le maggiori segnalazioni e a tal fine la commissione elettorale di cui al successivo articolo 13 riceve e conserva le candidature accompagnate da segnalazioni inferiori a quelle di cui ai commi precedenti.

7. Ove le segnalazioni fossero inferiori al doppio degli eleggibili la commissione provvede alla presentazione delle liste esclusivamente formate dai nominativi dei candidati pervenuti.
8. Per l'elezione degli organi ciascun Associato potrà segnalare per ciascuna lista un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere.
9. Le liste devono indicare per ciascun candidato l'Associato di appartenenza.
10. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.
11. La elezione degli organi della Confederazione avviene mediante voto libero e segreto che si esprime tracciando un segno sui nominativi dei candidati prescelti o nel riquadro indicato a fianco di ciascuno.
12. Le schede contenenti un numero di voti superiore a quello consentito dal presente Regolamento per ciascuna lista sono dichiarate nulle.

Articolo 13 **Commissione elettorale**

1. Entro il sesto mese antecedente la data di riunione dell'Assemblea per la elezione degli organi della Confederazione, il Consiglio nazionale nomina la Commissione elettorale con l'incarico di presentare le liste dei candidati.
2. La Commissione è composta da un Presidente, da un Vice Presidente e da cinque scrutatori.
3. I membri della Commissione elettorale sono scelti fra gli iscritti agli Associati da almeno un anno che non siano membri di alcun organo della Confederazione. Ai fini della nomina dei membri

della commissione ciascun consigliere nazionale esprime tre sole preferenze. Sono nominati membri della commissione i candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. I membri della commissione elettorale non possono far parte delle liste dei candidati per l'elezione degli organi della Confederazione.

4. Per le adunanze dell'Assemblea riunita in sede elettorale, la Commissione svolge funzioni di seggio e costituisce Ufficio di presidenza dell'Assemblea stessa.
5. Il funzionamento dell'Assemblea riunita in sede elettorale è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 25 comma secondo lettera i) dello Statuto.
6. Entro 45 giorni dalla data di riunione dell'Assemblea, la Commissione elettorale trasmette al Presidente le liste dei candidati per il successivo inoltrare agli Associati con l'avviso di convocazione dell'Assemblea.



REGOLAMENTO ASSEMBLEA RIUNITA IN SEDE ELETTORALE

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 13, quinto comma del regolamento elettorale, disciplina il funzionamento dell'Assemblea riunita in sede elettorale e le modalità di espressione del voto a distanza.

CAPO 1 VOTO PER CORRISPONDENZA

Articolo 2 Operazioni di voto per corrispondenza

1. Almeno 24 ore prima di quella stabilita per l'Assemblea deve insediarsi la commissione verifica poteri, validamente costituita con almeno la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente,
2. La Commissione accerta l'identità dei coloro che hanno esercitato il diritto di voto a mezzo posta. A tal fine verifica:
 - che la busta esterna sia sigillata e non presenti manomissioni;
 - che tale busta contenga l'originale del tagliando elettorale, timbrato e sottoscritto dall'avente diritto al voto nonché co-

- pia firmata del documento di identità dello stesso;
- che contenga altresì le buste originariamente inviate con la convocazione, contenenti le diverse schede elettorali;
3. La Commissione accerta la partecipazione al voto mediante riscontro del relativo tagliando di partecipazione, inviato con la convocazione, con la lista degli elettori fornita dal Segretario generale e da lui autenticata.
 4. La lista, in duplice copia, deve indicare per ciascun elettore il numero progressivo di affiliazione alla Confederazione, la denominazione sociale completa, il nome del legale rappresentante risultante al ventesimo giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea ed il collegio elettorale di appartenenza oltre a due colonne nelle quali rispettivamente la commissione apporrà la spunta per la partecipazione al voto e per il ricevimento del tagliando elettorale.
 5. Ai fini della verifica della validità del voto per corrispondenza, la commissione verifica e provvede a richiedere in tempo utile il deposito - da pervenire entro il quinto giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea - della firma di tutti i legali rappresentanti degli Associati aventi diritto al voto risultanti tali alla stessa data.
 6. Per i legali rappresentanti eletti nei venti giorni antecedenti la data dell'Assemblea sarà sufficiente allegare al tagliando elettorale copia autenticata del verbale di nomina.
 7. La commissione verifica e provvede a spuntare l'avente diritto al voto sulla lista elettorale.
 8. La commissione conserva le buste in luogo sicuro fino alla chiusura del seggio unitamente ai verbali delle operazioni di verifica, per consegnarle quindi alla commissione elettorale che provvederà allo spoglio.



CAPO 2 VOTO IN ASSEMBLEA

Articolo 3 **Operazioni di voto in Assemblea**

1. Almeno un'ora prima di quella stabilita per l'Assemblea devono insediarsi, nel luogo stabilito la commissione elettorale con funzioni di seggio e la commissione verifica poteri.
2. Il seggio è validamente costituito se sono presenti almeno quattro membri della commissione elettorale fra i quali il Presidente o il vice Presidente; il quorum di cui al presente comma è richiesto in ogni fase delle operazioni elettorali.

Articolo 4 **Apertura operazioni verifica poteri**

1. La commissione verifica poteri, validamente costituita con almeno la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente, accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea mediante riscontro del relativo tagliando di partecipazione, inviato con la convocazione, con la lista degli elettori fornita dal Segretario generale e da lui autenticata.
2. La lista, in duplice copia, deve indicare per ciascun elettore il numero progressivo di affiliazione alla Confederazione, la denominazione sociale completa, il nome del legale rappresentante risultante al ventesimo giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea ed il collegio elettorale di appartenenza oltre ad due colonne nelle quali rispettivamente l'avente diritto apporrà la propria firma di presenza e per la consegna del certificato elettorale.
3. Durante le operazioni di verifica coloro che risultassero sprovvisti

sti del tagliando di partecipazione all'Assemblea daranno la precedenza ad altri rivolgendosi quindi ad apposito settore all'uopo destinato dove, a seguito dei dovuti riscontri, sarà rilasciato un duplicato del tagliando stesso.

4. La commissione verifica poteri esperite le verifiche e dietro apposizione della firma dell'elettore sulla lista elettorale, rilascia il certificato elettorale per la presentazione al seggio; non possono essere in alcun modo ammessi alla votazione elettori sprovvisti di certificato elettorale.
5. Ai fini della verifica della validità delle deleghe, la commissione verifica poteri provvede a richiedere in tempo utile il deposito - da pervenire entro il quinto giorno antecedente la data di svolgimento dell'Assemblea - della firma di tutti i legali rappresentanti degli Associati aventi diritto al voto risultanti tali alla stessa data.
6. Per i legali rappresentanti eletti nei venti giorni antecedenti la data dell'Assemblea sarà sufficiente la presentazione di copia autenticata del verbale di nomina.
7. Per le modalità di rilascio delle deleghe si richiama quanto disposto dall'articolo 19 commi quarto e quinto dello statuto.

Articolo 5 **Arredamento della sala di votazione**

1. Il locale destinato alla votazione, in cui può essere aperta una sola porta di ingresso, deve esser adibito in modo tale da assicurare la segretezza del voto, anche mediante la disposizione di una o più cabine.
2. Al seggio sono assegnate un numero di urne tante quante sono le schede da votare.



Articolo 6 Costituzione del seggio

1. Il Presidente della Confederazione consegna al Presidente del seggio gli atti ed il materiale necessari allo svolgimento delle operazioni elettorali, nonché le schede per le singole votazioni racchiuse in pacchi separati e sigillati.
2. Fra gli atti deve risultare la lista elettorale, in duplice copia, con l'indicazione degli elettori risultanti alla data di adozione del provvedimento di convocazione dell'Assemblea e deve indicare per ciascun elettore il numero progressivo di affiliazione alla Confederazione, la denominazione sociale completa, il collegio elettorale di appartenenza oltre ad una specifica colonna destinata all'apposizione della firma di un componente la Commissione per l'attestazione dell'avvenuta votazione.
3. Costituito il seggio, ai sensi del precedente articolo 3, il Presidente distribuisce per l'autentica agli altri componenti la Commissione elettorale le schede destinate alla votazione stampate in colori diversi per ciascun tipo di votazione.
4. Il seggio, decidendo a maggioranza alla presenza dei componenti, fissa l'ora di chiusura delle operazioni elettorali, le quali devono protrarsi ininterrottamente per almeno tre ore dall'apertura della votazione.

Articolo 7 Votazioni

1. Il Presidente di Seggio verifica l'identità ed i titoli di partecipazione al voto degli elettori, ne prende nota nella lista degli aventi diritto al voto e consegna a ciascun elettore la matita per l'espressione di voto ed una scheda per ciascun tipo di votazione avuto

- riguardo, per l'elezione del Consiglio nazionale su base regionale o interregionale, al Collegio di appartenenza dell'elettore.
2. Ciascun elettore riconsegna al Presidente del Seggio la matita e le schede che vengono inserite immediatamente nelle apposite urne.
 3. Il componente del seggio incaricato dal Presidente annota l'avvenuta espressione del voto nell'apposita colonna della lista elettorale di cui al precedente articolo 4 comma secondo.
 4. In caso di deterioramento di una o più schede, l'elettore ha diritto di ricevere altrettante schede in sostituzione; le schede sostituite vengono distrutte alla chiusura delle operazioni elettorali.

CAPO 3 SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE

Articolo 8 Scrutinio delle schede

1. All'ora fissata per la chiusura delle operazioni di voto, previa ammissione al voto degli elettori eventualmente presenti in sala, il Presidente dichiara chiusa la votazione.
2. Il Presidente accerta il numero dei votanti tramite la lista degli aventi diritto al voto, ivi compresi i voti per corrispondenza. Nel caso in cui il numero dei votanti per la elezione dei consiglieri nazionali su base regionale o interregionale fosse inferiore, per ogni singolo collegio, ad un elettore e, per l'elezione degli organi, al dieci per cento degli aventi diritto al voto, il Presidente dichiara la nullità della relativa votazione.
3. In caso di nullità della votazione, la stessa viene ripetuta entro trenta giorni. Agli adempimenti funzionali alla consultazione provvede il Presidente della Confederazione.
4. Il Presidente del seggio procede allo scrutinio delle schede delle singole votazioni, osservando il seguente ordine di priorità:



- a) elezione dei consiglieri nazionali a suffragio universale;
 - b) elezione dei consiglieri su base regionale o interregionale;
 - c) elezione del Presidente;
 - d) elezione del Collegio dei revisori dei conti;
 - e) elezione del Collegio dei Probiviri;
 - f) elezione del Consiglio dei Saggi.
5. Per lo scrutinio è ammessa adeguata procedura informatica la quale dovrà rigorosamente rispettare le norme dello statuto, del regolamento elettorale, del presente regolamento e assicurare la segretezza del voto.

Articolo 9

Verbalizzazione delle operazioni elettorali e proclamazione degli eletti

1. Le operazioni elettorali sono riportate nel verbale, il cui schema, anche in relazione alla efficacia del suo contenuto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
2. Fatta salva la verifica delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma terzo, lettere b) e seguenti del regolamento elettorale, il Presidente del seggio procede alla proclamazione degli eletti.

INDICE

STATUTO	5
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE	37
<i>REGOLAMENTO ELETTORALE</i>	45
<i>REGOLAMENTO ASSEMBLEA RIUNITA IN SEDE ELETTORALE</i>	56

Finito di stampare nel mese di maggio 2015
presso Nova Arti Grafiche s.r.l. - Signa (FI)